

STATUTO

**LA PIAZZA DEI BIMBI
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE ONLUS
SIGLABILE, OVE
CONSENTITO, "LA PIAZZA DEI
BIMBI S.C.S. ONLUS"**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MANTA CN VIA XX SETTEMBRE 13

Numero REA: CN - 292193

Codice fiscale: 03457230047

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 24-09-2012 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" all'atto di Repertorio 18194 Raccolta 8174

STATUTO
della società
LA PIAZZA DEI BIMBI
Società Cooperativa Sociale Onlus

TITOLO I	DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA
Articolo 1.	Denominazione e sede
Articolo 2.	Domicilio dei soci
Articolo 3.	Durata
TITOLO II	SCOPO – OGGETTO
Articolo 4.	Scopo
Articolo 5.	Oggetto
TITOLO III	SOCI
Articolo 6.	Requisiti dei soci
Articolo 7.	Ammissione di nuovi soci
Articolo 8.	Categoria speciale di soci e soci volontari
Articolo 9.	Diritti e obblighi dei soci
Articolo 10.	Perdita della qualità di socio
Articolo 11.	Recesso
Articolo 12.	Esclusione
Articolo 13.	Morte del socio
Articolo 14.	Controversie in materia di recesso ed esclusione
Articolo 15.	Diritti e doveri conseguenti al recesso o all'esclusione
TITOLO IV	STRUMENTI FINANZIARI E SOCI SOVVENTORI
Articolo 16.	Strumenti finanziari
Articolo 17.	omesso
Articolo 18.	omesso
Articolo 19.	omesso
Articolo 20.	omesso
TITOLO V	PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO
Articolo 21.	Patrimonio sociale
Articolo 22.	Caratteristiche delle quote
Articolo 23.	Esercizio sociale e bilancio
Articolo 24.	Ristorni e destinazione dell'utile

TITOLO VI DECISIONI DEI SOCI

- Articolo 25. Decisioni dei soci**
- Articolo 26. Diritto di voto**
- Articolo 27. Decisioni dei soci mediante consultazione scritta**
- Articolo 28. Decisioni dei soci mediante consenso espresso per iscritto**
- Articolo 29. Decisioni dei soci mediante delibera assembleare**
- Articolo 30. Assemblea**

TITOLO VII ORGANO AMMINISTRATIVO

- Articolo 31. Amministratori**
- Articolo 32. Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione**
- Articolo 33. Decisioni del Consiglio di Amministrazione adottate sulla base di consenso espresso per iscritto**
- Articolo 34. Adunanze mediante mezzi di telecomunicazione**
- Articolo 35. Poteri di amministrazione**
- Articolo 36. Rappresentanza della società**
- Articolo 37. Emolumenti spettanti ai membri dell'Organo Amministrativo**
- Articolo 38. Sostituzione degli amministratori**

TITOLO VIII ORGANO DI CONTROLLO

- Articolo 39. Organo di controllo**

TITOLO IX COLLEGIO ARBITRALE

- Articolo 40. Clausola compromissoria**

TITOLO X SCIoglimento E CLAUSOLE MUTUALISTICHE

- Articolo 41. Scioglimento**
- Articolo 42. Devoluzione del patrimonio**
- Articolo 43. Distribuzione delle riserve**
- Articolo 44. Requisiti mutualistici**
- Articolo 45. Rinvio**

STATUTO

TITOLO I DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA

Articolo 1. Denominazione e sede

Per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 1, lettera a) della Legge n. 381/1991 è costituita una società cooperativa sociale denominata:

"LA PIAZZA DEI BIMBI società cooperativa sociale onlus"

validamente identificabile in sigla con la denominazione **"La Piazza dei Bimbi s.c.s. onlus."**

Il trasferimento dell'indirizzo nell'ambito del Comune della sede legale non costituisce modifica dell'atto costitutivo e potrà essere deliberata dall'Organo Amministrativo, con l'obbligo della pubblicità di cui all'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del Codice Civile.

L'Organo Amministrativo potrà istituire o sopprimere, sia in Italia che all'estero, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza.

L'istituzione e la soppressione di sedi secondarie è riservata alla competenza dell'Assemblea.

Alla cooperativa si applicano le leggi speciali in materia, nonché le disposizioni previste dal Libro Quinto, Titolo VI del Codice Civile, in quanto compatibili e per quanto non previsto, se compatibili, le disposizioni sulle società a responsabilità limitata. Alla cooperativa si applicano in particolare, le disposizioni di cui alla Legge 3 aprile 2001, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 2. Domicilio dei soci

Il domicilio dei soci relativamente a tutti i rapporti con la società è a tutti gli effetti quello risultante dal libro dei soci, il quale potrà anche recare il numero di telefax e l'indirizzo di posta elettronica. È onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio, del proprio numero di telefax e del proprio indirizzo di posta elettronica.

In mancanza dell'indicazione del domicilio nel libro soci si fa riferimento alla residenza anagrafica od alla sede legale.

Articolo 3. Durata

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata a seguito di deliberazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze richieste per la modifica dello statuto.

TITOLO II SCOPO – OGGETTO

Articolo 4. Scopo

La cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza speculazione privata.

Lo scopo che la cooperativa intende perseguire è quello dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-assistenziali, sanitari ed educativi, rientranti nella previsione di cui all'art. 1, lett. a) della Legge n. 381/1991.

Il tutto con l'obiettivo di conseguire finalità di solidarietà sociale e di sostegno delle famiglie e di persone disagiate, nei settori dell'assistenza sociale e socio sanitaria, dell'assistenza sanitaria, della beneficenza, istruzione e formazione, a favore degli anziani, disabili, adulti e bambini, per assicurare le migliori condizioni di vita sotto il profilo morale, sociale e materiale, e per prevenire, ridurre e rimuovere le situazioni di bisogno, di rischio, di emarginazione e di disagio sociale, nonché di fruire di servizi a condizioni peraltro possibilmente migliori di quelle rinvenibili sul mercato.

La cooperativa si propone, nel contempo, di far conseguire ai propri soci cooperatori occasioni di lavoro nel settore dei servizi sociali, ed una remunerazione dell'attività lavorativa prestata a migliori condizioni rispetto a quelle ottenibili sul mercato. Pertanto, lo scopo che i soci lavoratori intendono perseguire nella propria sfera individuale è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e la prestazione della propria attività lavorativa a favore della cooperativa, continuità di occupazione, con le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

La cooperativa, nello svolgimento della propria attività si avvarrà prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci ed intende orientare la propria gestione al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente ai sensi dell'art. 2512 e seguenti del Codice Civile. La cooperativa comunque, potrà svolgere la propria attività avvalendosi anche di soggetti diversi dai soci, qualora l'Organo Amministrativo ne ravvisi la necessità.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legge.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6 della Legge n. 142/2001 e nel rispetto del principio della parità del trattamento nei rapporti mutualistici sancito dall'articolo 2516 c.c.

La cooperativa si propone, altresì, di partecipare al rafforzamento del Movimento Cooperativo italiano. Per ciò stesso la cooperativa potrà aderire ad una delle organizzazioni di rappresentanza, ai suoi organismi periferici nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale ed alle sue articolazioni di categoria o settore, nonché ad altri organismi economici o sindacali che si propongano iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.

Articolo 5. Oggetto

In riferimento alla lettera a) dell'articolo 1 della Legge n. 381/1991 e tenuto conto dei requisiti e degli interessi dei soci, la Cooperativa ha per oggetto lo svolgimento di attività nell'area dei servizi sociali, sociosanitari ed educativi, e in particolare:

- a) l'assistenza sociale domiciliare a favore dei minori, anziani, disabili psicofisici e soggetti svantaggiati in genere, anche integrata con attività infermieristiche e socio-sanitarie;
- b) la gestione di centri diurni e residenziali, centri di accoglienza e comunità terapeutiche e/o educative;
- c) la prestazione di servizi di assistenza e ludico – ricreativi in residenze sociali assistite e in centri diurni per anziani, case di riposo o di cura, luoghi di soggiorno;
- d) la gestione di strutture di accoglienza per persone anziane autosufficienti e non, nonché servizi integrati per residenze protette;
- e) la gestione di centri di formazione e preformazione professionale, di centri occupazionali e di socializzazione per soggetti portatori di handicap psicofisici;
- f) l'attuazione di interventi di sostegno e reinserimento sociale, attività di animazione con finalità educative e di socializzazione; attività di gruppi di acquisto per rendere il costo della spesa più leggero alle famiglie dei soggetti svantaggiati.
- g) la gestione di case – famiglia per minori e di mini appartamenti e/o nuclei alloggio per portatori di handicap psicofisici;
- h) la gestione di attività di prevenzione, di centri diurni, di comunità terapeutiche, di programmi di reinserimento socio – lavorativo per soggetti tossicodipendenti;
- i) l'attuazione di servizi di riabilitazione e accompagnamento disabili;
- j) il trasporto e accompagnamento di minori;
- k) la realizzazione di interventi di sostegno scolastico a favore di minori e/o tossicodipendenza, progetti – giovani e gestione di centri per giovani, punti di ascolto, operatori di strada, pre-post scuola;
- l) l'animazione a favore di giovani e adolescenti, in comunità e non, anche in presidi ospedalieri;
- m) l'organizzazione di vacanze e soggiorni estivi;
- n) la gestione di asili-nido, scuole materne, ludoteche, centri di lettura, biblioteche e baby – parking;
- o) la gestione di corsi di attività motoria e psicomotoria per minori, portatori di handicap e anziani;
- p) l'organizzazione e gestione di corsi di formazione e/o aggiornamento per operatori sociali.

La cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali.

Potrà assumere partecipazioni in altre imprese, consorzi ed associazioni, a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato. In particolare, la cooperativa potrà stipulare contratti per la partecipazione a gruppi cooperativi paritetici, ai sensi dell'art. 2545 septies c.c., con la preventiva autorizzazione da parte dell'Assemblea.

La cooperativa si propone di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia, istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del

conseguimento dell'oggetto sociale, e nei limiti di Legge.

E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

La cooperativa si propone, inoltre, di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, con l'osservanza delle disposizioni di Legge in materia.

La cooperativa si propone, altresì, l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale.

La cooperativa potrà emettere gli strumenti finanziari previsti dal Titolo IV del presente statuto.

TITOLO III SOCI

Articolo 6. Requisiti dei soci

Il numero dei soci è illimitato e variabile, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci cooperatori:

a) — le persone fisiche che siano maggiori di età e legalmente capaci di agire, disponibili a prestare la propria attività lavorativa per il conseguimento dell'oggetto sociale, in qualità di "soci lavoratori" della cooperativa, ed in particolare coloro che abbiano maturato un'esperienza professionale nei settori di cui all'oggetto della Cooperativa e, comunque, coloro che possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale;

b) nei limiti di quanto dalla legge consentito ed in particolare nell'ipotesi in cui la cooperativa abbia almeno nove soci persone fisiche: le persone giuridiche pubbliche o private, nei cui statuti sia previsto — ai sensi dell'art. 11 della legge n. 381/1991 — il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della cooperativa. L'ammissione deve essere coerente con la capacità economica della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

Le nuove ammissioni di soci non devono compromettere l'erogazione del servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti.

Non possono in ogni caso essere soci le persone fisiche che, esercitano in proprio imprese identiche o affini a quella della cooperativa, ovvero coloro che svolgono un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa. A tal fine, l'Organo Amministrativo dovrà valutare i settori ed i mercati economici in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni imprenditoriali.

La cooperativa assicura il coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attività sociali, in modo che questi ultimi possano esercitare un'influenza sulle decisioni che devono essere adottate nell'ambito dell'impresa cooperativa, almeno in relazione alle questioni che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni e dei servizi prodotti o scambiati.

A tal fine è assicurata la partecipazione dei soci cooperatori alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda, con funzione informativa e consultiva, mediante sottoposizione delle relative questioni da parte dell'organo amministrativo all'assemblea, e conseguenti deliberazioni assunte dai soli soci cooperatori, con esclusione dei portatori di strumenti finanziari. Degli esiti del coinvolgimento deve essere fatta menzione nel bilancio sociale.

Articolo 7. Ammissione di nuovi soci

Chi intende essere ammesso come socio lavoratore dovrà presentare all'Organo Amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, codice fiscale, domicilio e data di nascita;
- l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere, nel rispetto dei limiti di legge, del limite minimo di partecipazione stabilito dall'assemblea, oltre all'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'assemblea su proposta dell'Organo Amministrativo;
- l'indicazione dell'effettiva attività di lavoro svolta, dell'eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto sociale della cooperativa, delle specifiche competenze possedute;
- l'intendimento di instaurare un ulteriore rapporto di lavoro in conformità con l'art. 4 del presente statuto e con l'apposito regolamento, dei quali dichiara di aver preso visione e di accettarne i principi;
- la dichiarazione degli anni di anzianità di lavoro o di esperienza imprenditoriale maturati, nonché di

quelli in qualità di socio cooperatore in cooperative affini o similari.

Per l'ammissione a socio delle persone giuridiche alla domanda di ammissione dovrà essere allegata copia dello statuto sociale e delibera dell'organo amministrativo con la quale si autorizza il legale rappresentante a sottoscrivere la domanda di ammissione e le quote o quote sociali.

L'Organo Amministrativo della Cooperativa potrà richiedere ulteriore documentazione.

L'Organo Amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo 6 del presente statuto e la inesistenza di cause di incompatibilità ivi indicate, delibera sulla domanda entro sessanta giorni, stabilendo le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale, e assegnando il socio alla categoria ordinaria dei soci lavoratori, ovvero a quella speciale dei soci lavoratori in formazione o in inserimento prevista dal successivo articolo 8 del presente Statuto.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'Organo Amministrativo dovrà entro sessanta giorni motivare per iscritto la deliberazione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

L'Organo Amministrativo nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Il socio lavoratore, con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, stabilisce un ulteriore rapporto di lavoro, in conformità con l'apposito regolamento, in una delle forme di cui all'art. 4 del presente Statuto, sottoscrivendo apposito contratto con la cooperativa.

Possono essere, altresì, ammessi come soci anche elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

Articolo 8. Categoria speciale di soci e soci volontari

A) Soci speciali

Ai sensi dell'articolo 2527 c.c. terzo comma, l'Organo Amministrativo può deliberare nei limiti previsti dalla legge l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale
- b) al loro inserimento nell'impresa cooperativa

Nel caso di cui alla lettera a) l'Organo Amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b) l'Organo Amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorchè parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

I soci lavoratori restano inquadrati nella categoria speciale di tipo b) per un periodo massimo di cinque anni.

La delibera di ammissione dell'Organo Amministrativo stabilisce:

- la durata massima del periodo di formazione od inserimento del socio appartenente alla categoria speciale nel rispetto del limite massimo di legge
- i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
- la quota sociale da sottoscrivere che ammonta a € 250,00

Ai soci speciali non viene erogato di norma il rimborso previsto dal successivo articolo 24. Esso può tuttavia essere erogato secondo criteri stabiliti dai soci e tenuto conto dei costi sostenuti dalla cooperativa per la formazione professionale e/o per l'inserimento nell'impresa cooperativa.

Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei rimborsi nelle forme di aumento del capitale sociale.

Il socio appartenente alla categoria speciale:

- 1) ha diritto di partecipare alle decisioni dei soci e alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione dell'approvazione del bilancio;
- 2) non può rappresentare in assemblea altri soci, essere eletto amministratore, esercitare i diritti previsti dall'articolo 2476 c.c. in materia di responsabilità degli amministratori e controllo dei soci;
- 3) può recedere dalla cooperativa in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi.

Il recesso del socio appartenente alla categoria speciale ha effetto, tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico a valere dallo spirare del termine di preavviso.

L'esclusione del socio appartenente alla categoria speciale, oltre a quelle individuate dal successivo articolo 12, può avvenire:

- a) nel caso di interesse alla formazione: per l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione medesima;
- b) nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa: per l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa; per l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria; per il mancato adeguamento agli standard produttivi.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo Amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

Per essere ammesso a godere dei diritti che spettano agli altri soci cooperatori, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda scritta all'Organo Amministrativo, che deve verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 6 del presente Statuto.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci. In caso di mancato accoglimento, l'Organo Amministrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

È facoltà dell'Organo Amministrativo ammettere tra i soci cooperatori il socio appartenente alla categoria speciale che non abbia provveduto a presentare apposita domanda nei termini di cui ai commi precedenti, ferma restando la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 6 del presente Statuto.

B) Soci volontari

Ai sensi dell'articolo 2 della Legge n. 381/1991 possono essere ammessi come soci volontari coloro che intendono prestare gratuitamente la loro opera di lavoro a favore della cooperativa per contribuire al raggiungimento degli scopi sociali e per fini di solidarietà.

Le modalità di ammissione dei soci volontari sono quelle sancite dall'articolo 7 del presente Statuto.

Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate sulla base dei parametri stabiliti dalla cooperativa per la totalità dei soci.

I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del libro dei soci. Il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

Nel caso in cui il numero dei soci volontari superi, durante la vita della società, quello della metà del numero complessivo dei soci, richiesto dalla legge e dal presente statuto, gli amministratori dovranno adottare le opportune iniziative per ripristinare la percentuale di legge entro il termine di un anno, pena lo scioglimento di diritto della società.

E' esclusa la remunerazione dell'attività svolta, ed è altresì esclusa la distribuzione di ristorni ai soci volontari.

Si applicano ai soci volontari, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 3 aprile 2001 n. 142, relative ai soci lavoratori.

Si applicano ai soci volontari le disposizioni di legge e del presente statuto relative ai soci cooperatori, con le seguenti precisazioni:

- 1) — i limiti alla remunerazione degli strumenti finanziari e il divieto di distribuzione delle riserve (artt. 2514, 2545-*quinquies* c.c.) sono applicabili anche ai soci volontari;
- 2) — le disposizioni sul recesso (art. 2532 c.c.) si applicano anche ai soci volontari;
- 3) — ai fini del numero minimo dei soci, richiesto dall'art. 2519, comma 2, c.c., ai fini dell'applicazione delle norme sulle società per azioni o sulle società a responsabilità limitata, occorre tener conto anche dei soci volontari;
- 4) — non si applicano ai soci volontari le norme sui "soci in prova" (art. 2527, comma 3, c.c.);
- 5) — per la cessione delle partecipazioni dei soci volontari è necessaria l'autorizzazione degli amministratori (art. 2530, comma 1, c.c.);
- 6) — si applica ai soci volontari la regola del voto capitario (art. 2538 c.c.);
- 7) — della maggioranza degli amministratori, riservata ai soci cooperatori ai sensi dell'art. 2542, comma 2, c.c., non possono far parte i soci volontari.

Articolo 9. Diritti e obblighi dei soci

I soci hanno diritto:

- a concorrere alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione della medesima;
- a partecipare all'elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- a contribuire alla formazione del capitale sociale, a partecipare al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
- ad avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e a consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione, ottenendone estratti a proprie spese.

I diritti inerenti all'esame dei libri di cui ai commi precedenti, non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempimenti rispetto alle obbligazioni contratte con la società e ai soci iscritti nella categoria speciale, di cui all'articolo 8.

I soci sono obbligati:

- all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- al versamento della quota sottoscritta, nei termini stabiliti dall'Organo Amministrativo;
- al versamento dell'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'Assemblea;
- al versamento della tassa di ammissione eventualmente stabilita dall'Organo Amministrativo;
- a mettere a disposizione le loro capacità professionali e il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa.

E' fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino una attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti.

L'Organo Amministrativo in considerazione delle caratteristiche della tipologia del rapporto di lavoro instaurato, può autorizzare il socio lavoratore allo svolgimento di prestazioni lavorative a favore di terzi, nonché, in qualità di socio, presso altre cooperative.

Articolo 10. Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

Articolo 11. Recesso

Oltre che nei casi previsti dalla legge, il socio può recedere:

- a) in conseguenza del divieto di cessione della quota sociale da lui posseduta sancito dall'articolo 22 dello Statuto;
- b) per avere perduto i requisiti per l'ammissione;
- c) perché non si trova più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- d) perché il rapporto di lavoro, subordinato autonomo o di altra natura, è cessato per qualsiasi motivo;
- e) in presenza di inadempimento di non scarsa importanza da parte della cooperativa.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla cooperativa. L'Organo Amministrativo deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione, verificando se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimano il recesso.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo Amministrativo deve darne immediatamente comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Collegio Arbitrale.

Il recesso ha effetto sia per quanto riguarda il rapporto sociale, che per il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. La comunicazione della delibera, a cura dell'Organo Amministrativo, può avvenire con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

Articolo 12. Esclusione

L'esclusione è pronunciata dall'Organo Amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge nei confronti del socio che:

- a) non risulti avere od abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla società;
- b) venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;
- c) venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente articolo 6;
- d) abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro: (per mutuo consenso; per dimissioni o per recesso contrattuale da parte del lavoratore; per perdita di appalto da parte della cooperativa, con conseguente assunzione presso diverso datore di lavoro; per mancato superamento del periodo di prova; a seguito di provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo);
- e) sia in possesso dei requisiti per avere diritto ai trattamenti pensionistici previsti dalla legge;
- f) si trovi in condizioni di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale;
- g) non ottemperi, neppure a seguito di diffida da parte dell'Organo Amministrativo, alle obbligazioni derivanti dal presente statuto, dai regolamenti, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali o dal rapporto mutualistico con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto
- h) senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento delle quote sottoscritte e previa intimazione ex art. 2531 c.c. o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;
- i) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal presente statuto senza la prevista autorizzazione dell'Organo Amministrativo;
- j) che svolga o tenti di svolgere, mediante atti idonei a ciò univocamente diretti, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;
- k) che in qualunque modo arrechi danni gravi alla cooperativa.

La comunicazione della delibera, a cura dell'Organo Amministrativo, può avvenire con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

Quando ricorrano particolari esigenze interne alla cooperativa, e per decisione dei soci assunta nelle forme previste dal presente Statuto, l'Organo Amministrativo può deliberare di non escludere i soci lavoratori che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.

Contro la deliberazione di esclusione l'interessato può proporre opposizione al Collegio Arbitrale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Articolo 13. Morte del socio

In caso di morte del socio, la società non continua con gli eredi, che hanno diritto alla liquidazione della quota, effettivamente versata, ai sensi di legge.

Gli eredi del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione delle quote, atto notorio dal quale risulti chi sono gli aventi diritto e la nomina di un unico delegato alla riscossione.

Articolo 14. Controversie in materia di recesso ed esclusione

Le controversie che insorgessero tra i soci lavoratori e la cooperativa in merito a provvedimenti adottati dall'Organo Amministrativo saranno demandate alla decisione del Collegio Arbitrale, così come regolato dal presente Statuto.

I soci che intendessero reclamare contro i menzionati provvedimenti dovranno promuovere la procedura arbitrale con atto comunicato a mezzo raccomandata alla cooperativa, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla ricevuta comunicazione dei provvedimenti stessi.

Articolo 15. Diritti e doveri conseguenti al recesso o all'esclusione

I soci lavoratori receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso delle somme versate per liberare le quote da essi sottoscritte, aumentate di quelle ad essi eventualmente attribuite per rivalutazione e ritorno, a norma dei successivi articoli del presente statuto.

La liquidazione avrà luogo, a seguito di richiesta scritta dell'interessato, sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale ha effetto, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, e, comunque, in misura mai superiore all'importo di cui al precedente comma.

Il pagamento, salvo il diritto di compensazione spettante alla cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, deve essere eseguito entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Il diritto al rimborso delle quote versate si prescrive in cinque anni ex art. 2949 c.c. Trascorso tale termine, la Cooperativa procederà all'acquisizione delle quote al patrimonio sociale della società, in apposito fondo di riserva con conseguente riduzione del capitale sociale.

Per le quote assegnate al socio ex articolo 2545 sexies terzo comma del Codice Civile la liquidazione o il rimborso può essere corrisposto in più rate entro il termine massimo di cinque anni, unitamente agli interessi legali.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 12 del presente Statuto punti g), h), j), oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nei Regolamenti interni, perdono il diritto al rimborso della partecipazione, così come calcolata ai sensi del secondo comma del presente articolo.

TITOLO IV STRUMENTI FINANZIARI E SOCI SOVVENTORI

Articolo 16. Strumenti finanziari

Con deliberazione dell'Assemblea, con la maggioranza assoluta dei voti e nei limiti di legge la cooperativa può emettere titoli di debito, nonché strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione, riservati alla sottoscrizione di investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 c.c. e dell'articolo 111-octies del Regio Decreto 30 marzo 1942 n. 318, così come modificato dalle norme di attuazione e transitorie del D.Lgs. n. 6/2003.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:

- le condizioni del prestito;
- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo Amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

(gli articoli dal numero 17 al numero 20 sono omessi) .

TITOLO V PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO

Articolo 21. Patrimonio sociale

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

1. dal capitale sociale che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote, ciascuna del valore nominale non inferiore ad euro 250,00 (duecentocinquanta/00) e non superiore ai limiti di legge;
2. dagli strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 16;
3. dalla riserva legale, formata con le quote degli utili di esercizio di cui al successivo articolo 24 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti, esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
4. da ogni altra riserva costituita e/o prevista per legge;
5. dalla riserva straordinaria.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio salvo quanto previsto dall'art. 2536, secondo comma, c.c.

Le riserve non possono essere ripartite, in qualunque forma, fra i soci cooperatori né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento.

Articolo 22. Caratteristiche delle quote

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari.

Le quote non possono essere cedute. Il socio cooperatore, conseguentemente al divieto di cessione della quota, ha diritto di esercitare il diritto di recesso con preavviso di novanta giorni e non prima di due anni dal suo ingresso in cooperativa.

Articolo 23. Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede alla redazione del bilancio, secondo le disposizioni di legge.

Gli amministratori documentano, nella nota integrativa, la condizione di prevalenza, ai sensi dell'articolo 2513 del Codice Civile.

Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o comunque, quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della cooperativa, entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato annualmente presso l'Albo delle cooperative a mutualità prevalente.

Articolo 24. Ristorni e destinazione dell'utile

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla eventuale ripartizione dei ristorni tra i soci, proporzionalmente alla quantità e qualità della prestazione lavorativa svolta nel corso dell'esercizio relativo al bilancio considerato.

La ripartizione può avvenire sia in forma liquida, erogando al socio lavoratore un ulteriore trattamento economico, sia mediante aumento delle rispettive quote di capitale.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera altresì sulla distribuzione degli eventuali utili, destinandoli:

- a. una quota non inferiore al 30% alla riserva legale;
- b. una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge;
- c. ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previste dall'articolo 7 della Legge n. 59/1992;
- d. ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;
- e. ad eventuale remunerazione degli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 16;
- f. ad eventuale riserva straordinaria indivisibile.

In ogni caso, l'Assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali ed in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, che la totalità degli utili di esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili.

TITOLO VI DECISIONI DEI SOCI

Articolo 25. Decisioni dei soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dall'atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti alla totalità dei soci sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili e ristorni;
- b) la nomina degli amministratori;
- c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 c.c. dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Le decisioni di competenza dei soci sono di norma assunte mediante deliberazione assembleare. L'Organo Amministrativo con motivato atto deliberativo può sottoporre a decisione dei soci mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, gli atti per i quali non vi sia una esclusiva competenza dell'assemblea.

Articolo 26. Diritto di voto

Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.

Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore della quota posseduta. Gli strumenti finanziari

offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori non hanno diritto di voto. Non possono partecipare alle decisioni i soci morosi.

Articolo 27. Decisioni dei soci mediante consultazione scritta

Nel caso l'Organo Amministrativo opti per il sistema della consultazione scritta dovrà redigere apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- l'indicazione dei soci consenzienti;
- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari.

Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.

Articolo 28. Decisioni dei soci mediante consenso espresso per iscritto

Nel caso l'Organo Amministrativo opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà redigere apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.

Perché le decisioni di cui al presente articolo siano prese validamente devono parteciparvi tanti soci che rappresentano almeno la metà dei voti spettanti alla totalità dei soci. Le decisioni sono prese con la maggioranza dei voti spettanti ai soci partecipanti.

Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.

Articolo 29. Decisioni dei soci mediante delibera assembleare

Con riferimento alle materie indicate alle lettere d) ed e) dell'articolo 25 e in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

Articolo 30. Assemblea

a) Modalità di convocazione

L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo mediante avviso contenente l'indicazione delle materie da trattare, del luogo dell'adunanza (nella sede o altrove, purché nel territorio nazionale) e della data e ora della prima e della seconda convocazione che deve essere fissata almeno ventiquattrore dopo la prima, secondo le seguenti modalità, anche alternative fra loro:

- a) pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza o sul quotidiano La Stampa di Torino;
- b) avviso comunicato ai soci nel domicilio risultante dal libro soci mediante lettera raccomandata o comunicazione via fax o altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea.

In mancanza delle suddette formalità l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza dei componenti gli organi amministrativi e di controllo; in tale ipotesi dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

L'Organo Amministrativo può a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel primo

comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle Assemblee.

b) Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta, a seconda della struttura dell'Organo Amministrativo, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico.

In caso di assenza o impedimento di questi, l'Assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il Presidente verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni. Degli esiti di tale accertamento deve essere dato conto nel verbale, che deve essere redatto nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e di pubblicazione.

Il Presidente, qualora lo ritenga opportuno, può chiedere l'assistenza di un Segretario, designato dagli intervenuti, che può essere non socio, con la funzione di redigere il verbale dell'assemblea.

c) Modalità di svolgimento

Hanno diritto d'intervenire all'assemblea i soci che alla data dell'assemblea stessa risultano iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni e in regola con il versamento della quota sociale.

È anche consentito l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, come a mezzo teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale.

Verificatisi tali presupposti, l'Assemblea si considera comunque tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.

d) Verbale

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constatare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, se nominato.

Nei casi di legge, il verbale deve essere redatto da un notaio senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione.

Nel verbale debbono essere riassunte, su richiesta, le dichiarazioni dei soci.

Il verbale, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

e) Diritti dei soci e delega

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2539 c.c., ogni socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare da altro socio per delega scritta, delega che dovrà essere conservata dalla società. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. La regolarità della delega è accertata dal Presidente dell'Assemblea. Ogni socio non può rappresentare più di tre soci.

La rappresentanza non può essere conferita né agli amministratori né ai sindaci (o al revisore), se nominati, né alle società da esse controllate o che controllano, o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

f) Quorum deliberativi

Assemblea ordinaria.

In prima convocazione è regolarmente costituita quando sia presente o rappresentata la maggioranza dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea ordinaria, in prima, seconda e in ogni ulteriore convocazione, delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Assemblea straordinaria.

In prima convocazione è regolarmente costituita quando sia presente o rappresentata la maggioranza dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea straordinaria, in prima, seconda e in ogni ulteriore convocazione, delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno. Tuttavia, quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, sul cambiamento dello scopo e dell'oggetto sociale o sulla

fusione della società, l'assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuiti a tutti i soci.

TITOLO VII ORGANO AMMINISTRATIVO

Articolo 31. Amministratori

La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da due a sette membri, su decisione dei soci in sede di nomina.

In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione la maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci cooperatori. L'Amministratore Unico deve essere scelto unicamente tra i soci cooperatori.

Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per quel tempo più limitato stabilito dai soci all'atto della loro nomina.

In caso di nomina fino a revoca o dimissioni, è consentita la revoca degli amministratori in ogni tempo e senza necessità di motivazione, ovvero giusta causa. È ammessa la rieleggibilità ricorrendone le condizioni.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri il Presidente.

Gli amministratori, ed i sindaci se nominati, documentano — nella relazione sulla gestione e nella relazione dei sindaci — i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico (art. 2545 del codice civile), tenendo conto delle particolarità dello scopo mutualistico proprio delle cooperative sociali ai sensi dell'art. 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e dell'art. 2520, comma 2, del codice civile. A tal fine, essi devono in particolare evidenziare:

— il rapporto tra la gestione sociale attuata e la causa mutualistica della cooperativa, e quindi le modalità di organizzazione dell'attività mutualistica della società a beneficio dei particolari destinatari dell'attività sociale;

— i criteri seguiti per la distribuzione degli utili, per la formazione delle riserve statutarie e per l'ammissione di nuovi soci cooperatori;

— i criteri seguiti nella raccolta dei prestiti sociali, e nell'impiego delle relative risorse;

— i criteri seguiti per l'assunzione di partecipazioni in altre società;

— il rapporto esistente tra le partecipazioni dei soci cooperatori e l'ammontare degli strumenti finanziari emessi dalla società, e della relativa remunerazione.

Articolo 32. Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione adotta le proprie decisioni mediante adunanza collegiale ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

Il Consiglio di Amministrazione deve venire convocato presso la sede sociale od altrove, purché nei paesi dell'Unione Europea, ogni qualvolta lo richiedano gli interessi della società, a cura del Presidente, ed ogni volta che uno degli Amministratori o l'Organo di controllo, se nominato, ne facciano richiesta per iscritto.

Le convocazioni del Consiglio di Amministrazione sono fatte con avviso spedito con qualunque mezzo idoneo a garantire la prova che il ricevimento è avvenuto almeno tre (3) giorni prima della riunione.

In caso di urgenza la convocazione può essere fatta usando qualunque mezzo di rapida comunicazione idoneo a garantire la prova che la ricezione è avvenuta almeno ventiquattrore (24) prima della riunione.

Sono tuttavia valide le riunioni del Consiglio di Amministrazione, anche se non convocate come sopra, quando siano presenti tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di controllo, se nominato.

Le adunanze sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza od impedimento, dall'amministratore designato dagli intervenuti o, in mancanza di designazione, dall'amministratore più anziano di età.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Segretario, scelto anche fra estranei, per un periodo da determinarsi di volta in volta.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.

Le disposizioni contenute al capoverso precedente non si applicano se l'Organo Amministrativo è composto di soli due membri. In questo caso ciascuno dei due amministratori può sottoporre all'esame dei soci gli oggetti sui quali vi sia disaccordo, ma il disaccordo circa la revoca di una delega di poteri è causa

di decadenza dalla carica di entrambi gli amministratori.

Articolo 33. Decisioni del Consiglio di Amministrazione adottate sulla base di consenso espresso per iscritto

Qualora lo preveda il Presidente e nessuno degli amministratori e dei membri dell'Organo di controllo, se nominati, si opponga, le singole decisioni possono essere adottate sulla base del consenso espresso per iscritto.

In tal caso, il Presidente predispone l'ordine del giorno deliberativo, lo trasmette all'Organo di controllo, se nominato, onde consentire allo stesso di formulare le proprie eventuali osservazioni e, unitamente alle eventuali osservazioni dell'Organo di controllo, lo trasmette a tutti gli amministratori.

Questi ultimi potranno prestare il proprio consenso all'ordine del giorno deliberativo sottoscrivendo il documento e trasmettendolo alla società con qualunque mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento. L'ordine del giorno deliberativo si intende approvato dagli amministratori che trasmettono il documento sottoscritto alla società entro tre (3) giorni dalla sua ricezione. Il momento in cui si considera assunta la decisione degli amministratori coincide con il giorno in cui perviene alla cooperativa il consenso, validamente espresso, dell'amministratore occorrente per il raggiungimento del *quorum* richiesto dal presente Statuto per l'assunzione della decisione; quanto sopra sempre che fino a tale momento nessun amministratore o sindaco, se nominato, si sia opposto alla adozione della decisione sulla base di consenso espresso per iscritto, nel qual caso l'*iter* del consenso espresso per iscritto deve essere interrotto ed il Presidente provvede a convocare senza indugio la riunione del Consiglio di Amministrazione. I consensi eventualmente già espressi non vincolano gli amministratori nella espressione del voto nella riunione collegiale.

Se si raggiungono tanti consensi che rappresentano la maggioranza richiesta per l'approvazione della decisione, la decisione così formata deve essere comunicata a tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, all'Organo di controllo, se nominato, e trascritta tempestivamente nel Libro delle decisioni degli amministratori unitamente a:

l'indicazione della data in cui la decisione deve intendersi formata;

l'indicazione delle generalità degli amministratori aventi diritto al voto;

le osservazioni dell'Organo di controllo, se nominato;

le generalità degli amministratori che hanno sottoscritto l'ordine del giorno deliberativo.

I documenti pervenuti alla cooperativa e recanti l'espressione della volontà degli amministratori vanno conservati unitamente al libro delle decisioni degli amministratori.

Articolo 34. Adunanze mediante mezzi di telecomunicazione

È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dagli altri e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti e partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti trattati. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente, dove pure deve trovarsi, se nominato, il Segretario della adunanza.

Articolo 35. Poteri di amministrazione

L'Amministratore Unico ovvero, nel caso di sua nomina, il Consiglio di Amministrazione, sono investiti di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e di disposizione, ivi compresi quelli di consentire iscrizioni, surroghe, postergazioni e cancellazioni di ipoteche e privilegi, sia totali che parziali, nonché di fare e cancellare trascrizioni ed annotamenti di qualsiasi specie, anche indipendentemente dal pagamento dei crediti ai quali dette iscrizioni, trascrizioni ed annotamenti si riferiscono, escluso soltanto quanto la legge riserva all'esclusiva competenza dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare, in conformità e nei limiti di quanto previsto per le società per azioni dall'art. 2381 c.c., tutti o parte dei propri poteri ad un Comitato Esecutivo e/o ad uno

o più membri, Amministratori Delegati, determinando i limiti della delega. Al Comitato Esecutivo si applicano le norme fissate dal presente statuto in ordine alle riunioni ed alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione. Non possono, in ogni caso, essere delegati i poteri in materia all'ammissione, recesso, esclusione e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare Direttori generali, Istitutori e Procuratori speciali.

Il Presidente può inoltre conferire speciali procure per singoli atti o categorie di atti ad altri amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Articolo 36. Rappresentanza della società

La rappresentanza della società spetta all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché agli Amministratori Delegati e a ciascuno dei membri dell'Organo Amministrativo se composto da solo due amministratori con firma disgiunta tra loro.

Articolo 37. Emolumenti spettanti ai membri dell'Organo Amministrativo

I compensi spettanti all'Organo Amministrativo sono determinati con decisione dei soci e, per gli Amministratori investiti di particolari incarichi, dal Consiglio di Amministrazione sentito il parere dell'Organo di controllo, se nominato.

La misura di detti compensi può essere fissa ovvero variabile con parametri da determinare all'atto della deliberazione del compenso.

I soci, con propria decisione, possono riservarsi all'atto della nomina il potere di determinare l'importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Con decisione dei soci potrà essere riconosciuta agli amministratori una indennità per la risoluzione del rapporto. La misura di tale indennità sarà determinata dai soci all'atto della nomina degli amministratori.

Con decisione dei soci può essere previsto che l'indennità maturata in ciascun esercizio venga accantonata mediante la stipula di apposite polizze collettive di assicurazione recanti quali beneficiari la stessa società o gli amministratori oppure, in caso di premorienza di questi ultimi, i loro eredi.

Articolo 38. Sostituzione degli amministratori

Qualora venga a mancare uno o più consiglieri di amministrazione, il Consiglio di Amministrazione provvede a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 comma primo del Codice Civile, purché la maggioranza sia sempre costituita da soci cooperatori e comunque da amministratori nominati su decisione dell'assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea dei soci per provvedere alla sostituzione dei mancanti. Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

TITOLO VIII ORGANO DI CONTROLLO

Articolo 39. Organo di controllo

La nomina dell'organo di controllo è obbligatoria nelle ipotesi previste dall'art. 2477 - II e III comma- del Codice Civile nonché quando la società emette strumenti finanziari non partecipativi.

La società, se consentito dalle norme di legge all'epoca vigenti, può dotarsi di un sindaco unico ed a tale soggetto è attribuita, salva diversa determinazione dell'assemblea, anche la funzioni di revisione legale dei conti.

L'assemblea può comunque deliberare che la società si doti di un sindaco o di un revisore contabile, anche al di fuori delle predette ipotesi, ovvero di affidare - nei limiti di quanto dalla legge consentito - tali funzioni ad organi pluripersonali.

Quando la società si dota di un collegio sindacale pluripersonale si osserva altresì quanto segue: esso si compone di tre membri effettivi e devono essere incaricati con decisione dei soci due Sindaci supplenti. Il Presidente del Collegio sindacale è designato con decisione dei soci. I Sindaci restano in carica per tre esercizi e decadono alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è sempre determinata dalla decisione dei soci all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

TITOLO IX COLLEGIO ARBITRALE

Articolo 40. Clausola compromissoria

Salvo diversa disposizione di legge, tutte le controversie derivanti dal presente Statuto, dai regolamenti approvati dai soci e più in generale dal rapporto sociale, aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale e per le quali non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, ivi comprese quelle relative alla interpretazione e l'applicazione delle disposizioni statutarie e regolamentari o deliberazioni adottate dagli organi sociali e quelle relative a recesso od esclusione dei soci, che dovessero insorgere tra la società ed i soci, o tra soci, devono essere rimesse ad arbitrato secondo il Regolamento della Camera arbitrale del Piemonte nel rispetto della disciplina prevista dagli art. 34, 35 e 36 del D. Lgs. 17/1/2003 n. 5.

L'arbitrato si svolgerà secondo la procedura di arbitrato ordinario o di arbitrato rapido in conformità con il suddetto Regolamento. L'arbitro unico sarà nominato dalla Camera Arbitrale.

Rientrano nella presente clausola compromissoria anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaco, se nominato, ovvero promosse nei loro confronti, essendo la presente clausola per essi vincolante dal momento dell'accettazione del relativo incarico.

Le modifiche della presente clausola compromissoria devono essere approvate con decisione dei soci assunta con la maggioranza qualificata di almeno i due terzi dei soci. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il recesso.

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita all'arbitro, è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Cooperativa o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO X SCIoglimento E CLAUSOLE MUTUALISTICHE

Articolo 41. Scioglimento

In caso di scioglimento della cooperativa, l'Assemblea dei soci nominerà uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone i poteri.

La cooperativa potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'assemblea, assunta con le maggioranze e nelle forme previste per la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto. I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.

Articolo 42. Devoluzione del patrimonio

In caso di scioglimento della cooperativa vi è l'obbligo di devoluzione dell'intero patrimonio sociale ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, dedotto il rimborso delle quote versate dai soci cooperatori, eventualmente rivalutate e i dividendi eventualmente maturati.

Articolo 43. Distribuzione delle riserve

E' vietata la distribuzione ai soci delle riserve durante la vita sociale ai sensi dell'art. 12 della legge 904/1977.

Articolo 44. Requisiti mutualistici

Sono inderogabili e devono essere in fatto osservate le seguenti clausole mutualistiche previste dall'art. 2514 c.c. per la qualificazione di cooperativa a mutualità prevalente:

- divieto di distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato (così come previsto dall'articolo 24 punto d) dello Statuto);
- divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi (non previsto dal presente statuto);
- divieto di distribuire le riserve tra i soci (così come previsto dagli articoli 21 e 43 dello Statuto);
- obbligo di devoluzione dell'intero patrimonio sociale, in caso di scioglimento della cooperativa, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione (così come previsto dall'articolo

42 dello Statuto).

Articolo 45. Rinvio

Per quanto non è previsto dal presente statuto valgono le norme del vigente Codice Civile in materia di società cooperativa o società a responsabilità limitata e delle leggi speciali sulla cooperazione con particolare riferimento alle cooperative sociali.

Firmato in originale ai sensi di legge.

RORA Maria Grazia

VERONESE Erika Adele

Valeria BARBIERI

Paolo AMIANTO Notaio (impronta del sigillo)